



PROVINCIA DI CAGLIARI- Settore Lavoro e Formazione- Servizio Politiche del Lavoro
La disciplina del collocamento mirato dei disabili -Guida sintetica inserimento mirato disabili



PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA de CASTEDDU
Settore Lavoro e Formazione
Servizio Politiche del Lavoro

Guida sintetica al collocamento mirato dei disabili



CITTADINI INTERESSATI

I lavoratori disabili che aspirano ad un posto di lavoro possono ricorrere al **collocamento obbligatorio e mirato**, il quale ha come principio e finalità la promozione dell'inserimento e dell' integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno molto particolari.

I cittadini interessati al collocamento mirato dei disabili sono, ai sensi dell'art.1 della legge 68/99:

- ✓ **Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.**
- ✓ **le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;**
- ✓ **le persone non vedenti o sordomute;**
- ✓ **le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;**

Sono interessati anche i lavoratori orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio nonché i figli e i coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei profughi italiani rimpatriati, appartenenti alle cosiddette **categorie protette** (art. 18 L.68/99).

I predetti soggetti aventi i requisiti di cui agli artt. 1 e 18 della Legge n°68/99, ovvero i disabili e gli appartenenti alle categorie protette, qualora siano in cerca di lavoro, possono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti, rivolgendosi al Centro dei Servizi per il Lavoro territorialmente competente.

E' importante sottolineare che anche il lavoratore straniero, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e degli stessi requisiti richiesti ai cittadini italiani, ha diritto all'iscrizione al Servizio.

REQUISITI FONDAMENTALI PER CHIEDERE L'ISCRIZIONE

- a) Aver compiuto i 16 anni e non aver raggiunto l'età pensionabile;
- b) Essere disoccupati al momento dell'iscrizione presso le liste del collocamento obbligatorio;
- c) Accertamento dello stato d'invalidità e/o disabilità da parte degli organi competenti (come indicato all'art. 1, commi 1 e 4, della Legge 68/99).

DOCUMENTI DA PRODURRE

- 1) Per gli **invalidi civili, minorati della vista e non udenti**: verbale rilasciato dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante una percentuale d'invalidità superiore al 45% (da presentare in originale e fotocopia o fotocopia autenticata);
- 2) per gli **invalidi del lavoro**: attestato d'invalidità a seguito d'infortunio sul lavoro rilasciato dall'**INAIL** attestante una percentuale superiore al 33%;



- 3) per gli **invalidi del servizio**: modello 68/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro, attestante l'appartenenza dalla 1[^] all'8[^] categoria di pensione.
- 4) Copia della richiesta della visita collegiale per l'accertamento delle condizioni di disabilità che dà diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili (effettuata dalla commissione di cui all'art. 4 della Legge 104/92 operante presso la A.S.L. di residenza) da richiedere presso il servizio di medicina legale della A.S.L. di competenza.
 - a) Per gli **orfani e vedove/i** di cui all'art. 18 della Legge 68/99: dichiarazione del decesso del genitore o coniuge avvenuto per cause di lavoro (Inail), di servizio (Tesoro) o guerra (Prefettura). Inoltre: Stato di famiglia o autocertificazione attestante il rapporto di parentela con il defunto;
 - b) Fotocopia del documento di riconoscimento;
 - c) Dichiarazione attestante il reddito percepito nell'anno precedente;
- ◆ **Per i profughi**: dichiarazione rilasciata dalla Prefettura o Consolato, attestante lo status di profugo.

GLI UFFICI AI QUALI CI SI DEVE RIVOLGERE

Tutti i soggetti interessati possono acquisire le informazioni relative alla propria posizione in graduatoria, nonché quelle relative alle occasioni di lavoro derivanti dalla stessa, presso il Servizio Provinciale preposto al collocamento obbligatorio e presso i Centri Servizi per il Lavoro della Provincia.



I DATORI DI LAVORO OBBLIGATI

I datori di lavoro pubblici e privati obbligati ad effettuare assunzioni di personale dalle liste del collocamento obbligatorio devono farlo proporzionalmente al numero dei dipendenti inseriti nel proprio organico:

- azienda con più di 50 dipendenti: il 7% dei lavoratori e l'1% per quanto riguarda le categorie degli orfani, vedove/i e profughi;
- azienda da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
- azienda da 15 a 35: 1 lavoratore solo in caso di nuove assunzioni. L'assunzione del lavoratore disabile deve avvenire entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la nuova assunzione.

PROSPETTO INFORMATIVO

Tutti i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi della Legge n. 68/99 sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un prospetto informativo sulla situazione occupazionale della propria azienda riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia.

L'unica eccezione è costituita dai soli datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35, i quali non sono tenuti a presentare il prospetto entro il 31 gennaio, ma invece **entro 60 giorni** dal momento in cui insorge l'obbligo di assunzione di un disabile.

L'invio agli uffici competenti del prospetto informativo funge anche da richiesta di avviamento al lavoro.

GLI UFFICI AI QUALI CI SI DEVE RIVOLGERE

I datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 con sede in un'unica provincia trasmettono i prospetti informativi al servizio provinciale competente per il territorio ove si trova la sede legale del datore di lavoro.

I datori di lavoro che hanno sedi in più province, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al Servizio provinciale territorialmente competente per ciascuna provincia, e complessivamente al servizio provinciale ove il datore ha la sede legale. Il prospetto informativo può essere inviato anche in via telematica o tramite le associazioni di categoria.

AGEVOLAZIONI E VANTAGGI PER CHI ASSUME

Attraverso lo strumento della Convenzione, da stipularsi con il Servizio Provinciale competente, il datore di lavoro privato soggetto e non all'obbligo di assunzione, può ottenere, previa presentazione di domanda entro il 31 ottobre di ogni anno, le seguenti agevolazioni:

1. fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
2. la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in



base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle già citate;

3. Rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per l'adeguamento del posto di lavoro dei disabili assunti.